DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1980

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno del Belgio delle spese effettuate durante il 1977 per gli aiuti ed i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fedi)

(80/715/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 80/370/CEE [2], in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [3], modificata da ultimo dalla direttiva 76/400/CEE [4], in particolare l'articolo 13,

considerando che le disposizioni prese dal Regno del Belgio per l'applicazione delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE sono state oggetto di decisioni favorevoli da parte della Commissione conformemente all'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE e all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che conformemente all'articolo 2 della decisione 76/627/CEE della Commissione, del 25 giugno 1976, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nell'ambito della direttiva 75/268/CEE [5], il Regno del Belgio ha presentato una domanda di rimborso delle spese effettuate durante il 1977 per gli aiuti ed i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate ;

considerando che tale domanda è completa, valida e conforme alle disposizioni della decisione 74/581/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE ed agli anticipi che possono essere consentiti [6] ;

considerando che, secondo quanto risulta dall'esame dei dati comunicati, sono state effettuate, alle condizioni fissate nelle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE, spese imputabili per un importo di 73 043 430 FB, ripartito come segue :

(FB)

	Zone agricole ordinarie	Zone agricole svantaggiate (Titolo III)
secondo l'articolo 8	35 866 330	5 382 320
secondo l'articolo 10	3 286 390	
secondo l'articolo 11	27 930 217	
secondo l'articolo 12	578 173	
secondo l'articolo 13	—	

che è opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, rimborsi il 25 % di tale importo, pari a 18 260 857 FB ;

considerando che è stato versato un acconto di 13 695 643 FB in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 74/581/CEE e dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 76/627/CEE e che, conseguentemente, deve essere versato allo Stato membro un saldo di 4 565 214 FB ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari e in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il contributo definitivo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per le spese effettuate nel 1977 dal Regno del Belgio per gli aiuti e i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate, è fissato in 18 260 857 FB.

---

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 43.
(3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 21.
(5) GU n. L 222 del 14. 8. 1976, pag. 37.
(6) GU n. L 320 del 29. 11. 1974, pag. 1.

Il saldo del contributo, cioè 4 565 214 FB, è versato al Regno del Belgio.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente